

PENSIONAMENTO COATTO, LA CONFUSIONE REGNA SOVRANA

L'emanazione della direttiva 2 febbraio 2009 n. 13, che indica i criteri cui attenersi nel dare attuazione alle disposizioni dell'art. 72, commi 7 e 11, del DL 112/08 convertito dalla legge 133/08, avrebbe dovuto consentire un'omogenea applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale: viceversa, si moltiplicano i casi di interpretazioni errate, derivanti da talune ambiguità presenti nella direttiva stessa o da un improprio richiamo alla normativa di riferimento. Quest'ultima, peraltro, è stata oggetto di recentissima modifica e sembra suscettibile di subirne ulteriori, come avremo modo di osservare nelle note seguenti, che tuttavia ci auguriamo contribuiscano a riportare, sulla delicata questione, un minimo di chiarezza.

COMPIMENTO DEI 65 ANNI DI ETÀ' (art. 72, comma 7)

- **NORME CHE RESTANO IN VIGORE**

Il D.L.vo 297/94 (Testo Unico delle disposizioni sulla scuola), all'art. 509, fissa a 65 anni il limite di età oltre il quale il dipendente è collocato a riposo d'ufficio. Pertanto, il lavoratore della scuola è collocato in pensione, con decisione assunta direttamente dall'Amministrazione, alla data del 1° settembre successiva al compimento dei 65 anni.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo individuano però due condizioni che consentono, a domanda, di essere trattenuti in servizio anche dopo il predetto limite di età:

1) il primo caso è quello di chi non abbia ancora raggiunto, al compimento dei 65 anni, il massimo di contribuzione (40 anni). In tale circostanza, è data facoltà di proseguire il servizio fino al raggiungimento del massimo contributivo, e comunque **non oltre il settantesimo anno di età**. La norma pone tuttavia una condizione aggiuntiva, che è quella di essere stato in servizio alla data del 1° ottobre 1974.

2) Analogamente, può essere prorogata la permanenza in servizio di chi, a 65 anni, non abbia ancora raggiunto l'anzianità che dà diritto al trattamento minimo di pensione (sempre non oltre il settantesimo anno, ma senza alcuna altra condizione).

Le disposizioni di cui sopra **non sono state modificate** dall'art. 72 del DL 112/08 convertito dalla legge 133/08, e sono quindi **anche oggi pienamente operanti**.

- **NORME OGGETTO DI MODIFICA**

Ad essere oggetto di modifica è invece l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 che offriva la possibilità di continuare il servizio, senza alcuna condizione, per un ulteriore biennio dopo il compimento dei 65 anni. **Questa, e solo questa, è la norma oggetto di modifica** per effetto del comma 7 del citato art. 72.

A seguito delle innovazioni introdotte, quindi, ferma restando la possibilità di essere mantenuti in servizio se ricorrono le condizioni descritte al paragrafo precedente (commi 2 e 3 dell'art. 509 del Testo Unico), al dipendente della scuola oggi, sulla base di quanto disposto dalla direttiva 13 del 2 febbraio 2009, **non è più riconosciuto il diritto a proseguire il servizio per un biennio** dopo il compimento dei 65 anni: **l'eventuale richiesta in tal senso può essere accolta** solo in presenza di particolari condizioni che, per quanto contenuto nella direttiva n. 13, consistono nel "*mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni*". In sostanza, solo chi contestualmente abbia compiuto **65 anni** e possieda un'anzianità contributiva di **40 anni** si ve-

drà rifiutata la richiesta di trattenimento in servizio: il riferimento all'anzianità contributiva massima rende di fatto privo di alcun significato il riferimento all'anzianità contributiva minima, essendo evidente che chi raggiunge quest'ultima può far valere comunque il fatto di non aver raggiunto la prima (quella massima).

E' importante precisare che **il riferimento continua ad essere l'anzianità contributiva** anche a seguito delle modifiche legislative di cui diremo dopo, che riguardano solo i casi disciplinati dal comma 11 dell'art. 72, **ma non quelli di cui al comma 7.**

RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMO DI SERVIZIO (art. 72, comma 11)

Tra modifiche e contromodifiche....

La Direttiva 13 prevede la risoluzione del rapporto di lavoro per tutti coloro che, potendo contare su un'**anzianità contributiva di 40 anni**, appartengano a classi di concorso, posti o profili in situazioni di **esubero**. Nel frattempo, il Parlamento, con l'approvazione definitiva del disegno di legge 847-B, ha modificato il comma 11 dell'art. 72, prevedendo che l'anzianità cui fare riferimento non sia quella retributiva, ma quella di **effettivo servizio**. Ciò imporrebbe l'obbligo di un adeguamento dei contenuti della Direttiva 13, in quanto il riferimento all'effettivo servizio muta sostanzialmente il quadro di riferimento: rimarrebbero infatti esclusi dal conto sia i periodi riscattati ma non afferenti a servizi (come i corsi di laurea), sia i periodi ricongiunti ai sensi della legge 29/79 e le eventuali sopravvalutazioni dei servizi, in quanto non assimilabili a "servizio effettivo". Si rammenta, in proposito, che si dovrebbe considerare servizio effettivo il servizio effettivamente prestato (anche in diversa amministrazione pubblica) soggetto a computo o riscatto (v. in proposito l'art. 40 del d.P.R. 1092/73, da interpretare, naturalmente, alla luce delle norme successive in materia pensionistica), con esclusione, quindi, dei periodi di aumento del servizio (servizio prestato all'estero, servizio prestato fino al luglio 1980 in scuole o classi speciali). Non potrebbero essere considerati come servizio effettivo neppure i periodi di riscatto dei titoli di studio, le ricongiunzioni di periodi assicurativi ai sensi della legge 29/79, i periodi di maternità non coincidenti con periodi lavorativi, computabili o riscattabili: tutti questi periodi non sono, infatti, correlati a effettiva attività lavorativa (anche la ricongiunzione legge 29/79 riguarda periodi contributivi e non periodi lavorativi, tanto che è ricongiungibile anche il periodo di disoccupazione).

Abbiamo usato più volte il condizionale non a caso: mentre scriviamo, infatti, giungono notizie circa l'intenzione del Governo di modificare nuovamente il comma 11 dell'articolo 72, ripristinando, attraverso un decreto-legge, il testo originale (ritornando, quindi, all'anzianità contributiva): tuttavia, essendo ormai decorso il termine di sei mesi utile per dare il preavviso al personale della scuola, che, cessando dal servizio obbligatoriamente dal 1° settembre, deve ricevere la comunicazione entro il 28 febbraio, tale eventuale ulteriore modifica dovrebbe avere effetto soltanto con riferimento al 1° settembre 2010.

Vale la pena di precisare, anche alla luce di quanto sta emergendo in diverse situazioni, che la comunicazione di cui sopra non può essere intesa come semplice "avviso" dell'avvio, da parte dell'Amministrazione (a seconda dei casi il Dirigente Scolastico o il Direttore Regionale) di una procedura di verifica della sussistenza delle condizioni che potrebbero dar luogo ad una risoluzione del rapporto di lavoro: deve trattarsi di un vero e proprio preavviso, il che presuppone che a tale data (sei mesi prima del collocamento in pensione) siano sussistenti e accertati i requisiti (oltre all'età anagrafica, l'anzianità contributiva e/o di servizio e l'appartenenza a posto, classe di concorso, profilo con situazione di esubero) che la direttiva 13, in applicazione della legge 133/08, individua come elementi su cui fondare il diniego alle istanze di trattenimento in servizio (art. 72, comma 7), o il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 72, comma 11).

Ricordiamo, infine, che in base all'ultimo capoverso del comma 7 dell'art. 72 le domande di trattenimento in servizio, d'ora in poi, andranno presentate all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Di seguito, uno stralcio delle disposizioni di legge cui occorre fare riferimento.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

"Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

Art. 16 -Prosecuzione del rapporto di lavoro. - 1. E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297

Art. 509 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età

1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d'ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.
3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65° anno di età.
5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposto per essi previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

Decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133

Articolo 72

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».